



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

nella causa civile iscritta al n° 22780/2019 R.G.A.C.C, promossa da

(Avv. D'Agostino Barbara)

contro

ENEL ENERGIA S.P.A.

(Avv. Zappa Paola)

Il Giudice Dott.ssa Clara Cormio,

a scioglimento della riserva assunta in data 21.05.2019 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* la Sig.ra _____, quale intestataria del PdR n. _____ la fornitura di gas all'immobile sito in Roma, _____

ha chiesto di ordinare ad Enel Energia S.p.A. di riattivare e/o ripristinare l'alimentazione del predetto pdr, e/o comunque revocare l'ordine di interruzione dell'alimentazione del predetto pdr in relazione al servizio di fornitura gas, nonché condannare Enel Energia S.p.A. al risarcimento del danno patito a seguito della chiusura della fornitura gas, da quantificarsi in € 2.000,00, con vittoria di spese del giudizio, diritti ed onorari.

A fondamento della domanda ha dedotto che:

a) dopo aver ricevuto la comunicazione di benvenuto da _____ in data 20.10.2014, riceveva fatture da Enel Energia s.p.a. e che, a seguito di plurimi reclami e di contestazione di fatture emesse da Enel Energia S.p.A., aveva appreso di essersi inconsapevolmente ritrovata senza un contratto all'interno del mercato FUI per motivi diversi dalla morosità, e di aver accumulato un debito che ammontava, ad € 3.556,05 alla data del 20.6.2018, divenuto pari ad € 7.392,07 alla data di sottoscrizione del verbale di accordo del 10.10.2018;

b) in data 27.02.2019, nonostante la sottoscrizione dell'accordo menzionato e del tempestivo pagamento delle rate concordate, l'attrice si vedeva illegittimamente distaccare la fornitura del gas sulla base di una richiesta di distacco che Enel Energia



Tutto ciò premesso, in data 27.02.2019 la Sig.ra _____ si è vista distaccare la fornitura del gas da _____ .. sulla base di una asserita richiesta di distacco per morosità inviata da Enel Energia S.p.A. nel 2015 e non anche per il mancato pagamento delle fatture di conguaglio del 6.03.2019 e 8.03.2019.

Tanto premesso si osserva che, se il distacco è stato effettivamente disposto sulla base della richiesta di Enel Energia s.p.a. del 2015, lo stesso deve ritenersi illegittimo in quanto nel febbraio 2019 i presupposti per tale richiesta erano venuti meno con la conclusione del piano di rateizzazione del 10.10.2018 (v. piano di rateizzazione e ricevute di pagamento delle rate).

Infatti, essendo intervenuto un accordo conciliativo di rateizzazione del debito finalizzato ad eliminare la morosità maturata da parte della Sig.ra _____, ed avendo quest'ultima dato esecuzione ai pagamenti concordati, deve ritenersi venuto meno il presupposto per richiedere l'interruzione del PdR per morosità.

L'art. 10.6 del TIMG imputa in capo all'utente del servizio di distribuzione – in questo caso Enel energia S.p.A. – che ha formulato la richiesta di interruzione del PdR, l'obbligo di revocare immediatamente tale richiesta in caso di pagamento da parte del cliente finale delle somme dovute.

Né peraltro osta a tale conclusione l'asserito e unilaterale annullamento del piano di rientro da parte di Enel Energia S.p.A. che è da ritenersi ingiustificato in quanto non richiesto dalla parte attrice, così come invece indicato nella comunicazione di Enel, e comunicato in data 30.01.2019 quando non erano state ancora emesse, né tantomeno scadute, le successive fatture di conguaglio (v. doc. Enel nn. 10 del 30.01.2019 e doc.12 – 13, fatture con scadenza al 6.03.2019 e 8.03.2019).

Né, peraltro, si ritiene che la circostanza di fatto che la richiesta di interruzione sia stata inviata da Enel energia S.p.A. nel 2015 e abbia avuto esito negativo sino al 2019, faccia venir meno in capo ad Enel Energia s.p.A. un obbligo di revocare tale richiesta, ai sensi dell'art 10.6 del TIMG.

L'art. 11.2**bis** del TIMG, pone infatti a carico dell'impresa di distribuzione– cioè

– l'obbligo di eseguire l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, anche a distanza di tempo, qualora ne sussistano ancora i presupposti per l'interruzione.

Pertanto, poiché _____ – attuale gestore del mercato di default dal 1.10.2018 – non ha formulato tale richiesta, non sussistendone i presupposti (morosità nei confronti di _____), l'unico soggetto su cui grava, allo stato, l'onere di comunicare al



distributore il venir meno dei presupposti per il distacco per morosità alla data di esecuzione dello stesso (27.02.2019) si rinviene in Enel Energia Spa.

Infine, non può non rilevarsi che il distacco è avvenuto in data 27.02.2019 e, pertanto, lo stesso non può essere giustificato sulla base dell'emissione delle fatture di conguaglio (v. doc.12 – 13) in quanto con scadenza del 6.03.2019 e 8.03.2019, successiva a quella in cui è intervenuta la disalimentazione per morosità.

Per tutto quanto argomentato, si ritiene sussistente il *fumus boni iuris* in capo all'attrice. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.25731/2015 ha, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente.

Il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente che cessa quando viene meno l'inadempimento dell'utente.

Non sussiste, invece, il *fumus boni iuris* dell'ulteriore domanda cautelare proposta - disporsi la riattivazione e/o il ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna e di garantire la piena funzionalità del servizio di fornitura Gas- in quanto domanda da proporsi nei confronti del distributore , unico soggetto che sulla base della normativa vigente può materialmente disporre la riattivazione e/o il ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna.

Altrettanto dicasi in relazione alla domanda di condanna della società resistente al risarcimento del danno, quantificato in € 2.000, in quanto inammissibile nel procedimento cautelare e da proporsi in un eventuale successivo giudizio di merito.

Quanto all'ulteriore requisito del *periculum in mora* non ignora questo giudicante che molteplici pronunce dei Tribunali di merito hanno ritenuto non sussistente tale requisito in analoghi casi di disalimentazione della fornitura per morosità, affermando che l'utente può ovviare alle conseguenze del distacco dell'utenza provvedendo a sanare la morosità anche con un piano di rateizzazione o richiedendo l'attivazione di un nuovo contratto (v. ordinanze allegate da parte resistente) nonché, così come affermato dal Tribunale di Macerata del 22.01.2016, "*provvedendo con alternative transitorie ed equivalenti (ad esempio bombole, boiler, stufe elettriche), i cui costi, ove maggiori,*



potranno -se del caso- essere richiesti al soggetto ritenuto responsabile nell'ordinario giudizio di cognizione".

Nel caso in esame, tuttavia, la parte ricorrente si trova in una situazione piuttosto peculiare perché, avendo ottenuto la rateizzazione del debito che sta provvedendo ad onorare, non dovrebbe essere considerata morosa, quantomeno dal 2018, e ciò nonostante risulta essere stata presa in carico dal 2018 da altra società , con un contratto in regime di default, società alla quale ha provveduto a pagare regolarmente i consumi effettuati sino alla data del distacco.

In una situazione così articolata e non chiaramente ricostruibile anche in ragione del numero di anni trascorsi (richiesta per morosità nel 2015 e disalimentazione nel 2019 con passaggio al regime di FUI e poi a quello di default con due differenti società) risulta, peraltro, non agevole sottoscrivere un nuovo contratto di somministrazione con una società terza.

Nel peculiare caso in esame, quindi, può ravvisarsi il requisito del *periculum in mora* nel diritto del ricorrente di ottenere, mediante la revoca dell'ordine di disalimentazione, la possibilità di dotare la propria abitazione principale di un utenza del gas per provvedere alle esigenze fondamentali della propria famiglia (riscaldamento, produzione di acqua calda, cottura di alimenti etc.) e di non essere ostacolato nella possibilità di concludere contratti di somministrazione con terzi per provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana.

In parziale accoglimento delle domande proposte nel ricorso, si ordina ad Enel Energia S.p.A. di revocare l'ordine di interruzione dell'alimentazione del PdR n. _____ , per la fornitura di gas all'immobile sito in Roma, _____ , eseguito dal distributore _____ in data 27.02.2019.

Le spese del procedimento cautelare vengono compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda cautelare, dei differenti orientamenti in materia di *periculum in mora* in caso di disalimentazione di utenze del gas, della peculiarità del caso concreto e della non agevole interpretazione della normativa applicabile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 e 700 c.p.c. e l'art. 10.6 del TIMG;

in parziale accoglimento delle domande proposte nel ricorso, ordina ad Enel Energia S.p.A. di revocare l'ordine di interruzione dell'alimentazione del PdR n. _____ , per la fornitura di gas all'immobile sito in Roma, _____ , eseguito dal distributore _____ in data 27.02.2019.



Compensa le spese del procedimento.

Si comunichi.

Roma, 11 luglio 2019

Il Giudice
Dott.ssa Clara Cormio

